



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

**PROGETTO DI "REALIZZAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE
NELLA ZONA FRANCA DEL PORTO DI GIOIA TAURO EX
ISOTTA FRASCHINI"**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI**

PREMESSA

Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano l'appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del progetto inerente "**Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini**".

I lavori riguardano la realizzazione di:

- Strutture prefabbricate;
- Impianti elettrici;
- Impianto antincendio;
- Impianto di raccolta acque bianche;
- Sistemazione esterna (strada e piazzali);
- Realizzazione pavimentazione industriale.

Tali norme vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione del servizio e delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**" e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dalla normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche.

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO**

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo e dei lavori necessari per la realizzazione del progetto inerente i lavori di **"Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini"**.

L'appalto riguarda:

- redazione del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, come previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione III art. 24, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, del DPR 207/2010, su progetto preliminare posto a base di gara;
Redazione del progetto esecutivo come previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del DPR 207/2010, calcoli strutturali e delle attività necessarie all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua approvazione;
- la realizzazione dell'opera e quanto necessario per la funzionalità della struttura.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all'interno del territorio comunale di Gioia Tauro e San Ferdinando.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto ma altresì di tutte le opere esistenti e da eseguire, nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono ad esse, quali la natura del suolo e del sottosuolo (**relazione o indagini geologiche fornita dall'ente**), la presenza o meno di acqua di falda, la climatologia, le condizioni di viabilità e di accesso alle aree di cantiere. In particolare, l'impresa è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività e la viabilità che si svolgono nelle aree limitrofe a quelle in cui l'opera sarà realizzata. L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione del progetto esecutivo e dei lavori relativi al progetto **"Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini"**.e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle opere stesse, con l'impegno tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti.

Pertanto, durante l'adeguamento del progetto definitivo dovuto ad eventuali prescrizioni per l'acquisizione dei pareri necessari alla sua approvazione (art. 168 del DPR 207/2010), l'esecuzione del progetto esecutivo e dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori da compensare a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad € 16.500.000,00, come risulta dal seguente prospetto:

1) Lavori a corpo	€ 14.500.000,00	
2) Oneri Specifici della sicurezza	€ 150.000,00	
Totale lavori in appalto	€ 14.650.000,00	€ 14.650.000,00

Somme a disposizione:	€ 1.850.000,00
Importo totale progetto	€ 16.500.000,00

L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad € 14.650.000,00 di cui € 14.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 150.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e relativi agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. L'importo per l'esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione soggetto a ribasso ammonta ad € 415.000,00

I lavori appartenenti alle classi e categorie di progettazione posso essere così ripartiti:

Classe	Categoria	Oggetto	Importo
I	b/c/d	Edifici	€ 5.725.000,00
I	g	Strutture in c.a. ed in c.a. antisismiche	€ 6.600.000,00
III	a/b/c	Impianti idraulici; Impianti termico e di riscaldamento; Impianti elettrici etc:	€ 2.175.000,00

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, i lavori del presente progetto possono essere così ripartiti:

Cat. OG1	edifici civili ed industriali	€	12.325.000,00	85,00%
Cat. OG11	Impianti tecnologici	€	2.175.000,00	15,00%

Gli importi presunti delle varie categorie di lavoro (o specie di opere) potranno variare in più od in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito della presentazione del progetto definitivo. L'appaltatore aggiudicatario della progettazione e dei lavori non potrà trarre argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli offerti e riportati nel relativo elenco offerto.

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- Adeguare il progetto definitivo, per l'acquisizione dei pareri necessari, ad eventuali prescrizioni susseguenti ai su detti pareri;
- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione ed il collaudo di tutte le opere previste in progetto (Genio Civile, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, A.N.A.S., Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Demanio Forestale, Demanio Marittimo, Regione, Province, Comuni, Consorzi, Ferrovie S.p.A., Enti Militari, Enel, Telecom, Snam, ISPELS, ecc.); anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per la costruzione delle opere in progetto, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, in quanto di tali possibili ritardi si dovrà tenere

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

conto nella determinazione del tempo contrattuale di cui al successivo art. 14;

- adeguare il progetto alle condizioni eventualmente imposte dagli Enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, approvazioni, concessioni, pareri e nullaosta; le eventuali modifiche dovranno comunque essere approvate dall'Ente appaltante;
- predisporre il progetto esecutivo e tutti quegli elaborati necessari per la cantierizzazione del progetto stesso;
- provvedere all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario;
- eseguire e/o rielaborare i calcoli strutturali di tutte le opere contenute nel progetto assumendosene la piena responsabilità tecnica;

Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla realizzazione e gestione delle opere non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di introdurre o fare introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi genere e natura che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco salva sempre l'applicazione degli articoli 161, 162 e 163 del Regolamento.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori ad esso affidati, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione per le opere a corpo è da considerarsi fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dall'Impresa alcuna verifica delle misure e quantità previste per l'esecuzione dell'appalto, restando stabilito che l'Impresa stessa, nel formulare l'offerta, ha provveduto all'esatta quantificazione delle quantità necessari per dare l'opera completa in ogni sua parte.

A tale riguardo si specifica che i lavori dovranno risultare completi non solo di tutti gli elementi contenuti nella lista delle Lavorazioni presentato dall'impresa e riportati nell'apposito Elenco descrittivo, ma anche di quelli ad essi accessori, la cui descrizione fosse stata, per semplificazione o anche casualmente omessa e che risultassero comunque indispensabili per dare le opere compiute in ogni loro parte ed eseguite a perfetta regola d'arte.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o dei materiali.

Potranno essere affidati all'appaltatore anche lavori a misura ed in economia secondo le modalità in seguito stabilite dall'articolo 27.

Sia l'importo dei lavori a misura che quello dei lavori a corpo, che sono fissi ed invariabili, sono soggetti a ribasso d'asta, ad esclusione del costo per la sicurezza.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Si precisa inoltre che i funzionari, geometri dell'Ente appaltante dell'ufficio tecnico dell'Autorità Portuale, incaricati o non della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere e le prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG1 edifici civili ed industriali
Cat. OG11 Impianti tecnologici

L'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa in modo tale che i tecnici, incaricati della ditta partecipante alla gara, possano estrarre le informazioni necessarie;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;
- ad effettuare sondaggi, prove, esplorazioni e quant'altro necessario per accertare le caratteristiche del suolo e del sottosuolo, ciò al fine di valutare la stabilità delle opere e la loro eseguibilità. L'ente fornirà la relazione geologica del sito e i valori caratteristici del suolo e sottosuolo.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico di progetto, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, per le opere a corpo, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Tutte le opere dovranno essere eseguite, come previsto nel progetto offerto a corpo, a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto offerto ed approvato dall'Ente appaltante, rispettando le prescrizioni e le norme del capitolato generale e dei capitolati integrativi riferentesi alle specifiche parti del lavoro e secondo le disposizioni che saranno impartite dai rappresentanti dell'Ente.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo del progetto e dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui all'artt. 127 del D.P.R. n. 207/2010.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 del DPR 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto e una cauzione pari al 10% dell'importo della progettazione a garanzia della stessa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento n. 207/2010.

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria come previsto al comma 4 dell'art. 113 del DPR 163/2006 in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, esclusi solo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori, anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo, Ispettori dell'ISPESL).

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

- la Committente ed i suoi dipendenti;
- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dalla Committente e loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'appaltatore ed i loro dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- progettisti e/o collaboratori esterni;
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 500.000,00 e non superiore a 5.000.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, essendo i lavori di importo superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 104 del Regolamento.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n. 145 del 19/04/2000);
- b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali;
- c) Disciplinare Tecnico;
- d) I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, nonché ai sensi dei

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) Il Cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia;
- g) L'offerta presentata con i relativi prezzi offerti;
- c) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati unitamente agli altri atti contrattuali.

Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, potranno essere ottenute dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria.

Tutti i progetti delle opere da eseguirsi sono impegnativi per l'Impresa, facendo essi parte del progetto definitivo ed esecutivo.

L'Ente appaltante si riserva di richiedere all'impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, la stesura di disegni supplementari delle opere da eseguire.

Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso, qualora sia presente una discordanza, l'Appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all'esecuzione della relativa opera.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, approvato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
- 4) La Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n. 1086. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, secondo la normativa in vigore.
- 5) La Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e delle leggi regionali in vigore.
- 6) La normativa di cui al DM 14 gennaio 2008 nuove norme tecniche per le costruzioni e suoi collegati di carattere nazionale e regionale.
- 7) La Normativa emanata nel quadro della legge 10 maggio 1976 n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento), integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650, soprattutto per quanto concerne "l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare" e dal D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999.

A questo riguardo sono state diramate (come previsto dall'art. 1 della legge n. 319/1976) da parte del Comitato dei Ministri le disposizioni concernenti modalità e procedure per lo scarico a mare dei materiali risultanti da dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali (Delibera 26 novembre 2008). Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o alla esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l'approvazione da parte della D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto. La direzione dei Lavori si riserva inoltre la facoltà di modificare il colore dei manufatti senza che l'Impresa possa rivendicare alcun maggior compenso.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto è disciplinato dall'articolo 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 nonché dall'art. 170 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti l'esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore, può intimare per iscritto all'Appaltatore di prendere immediatamente le dovute misure per la risoluzione del Contratto di subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subappaltatore.

La risoluzione del Contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di proroga dei termini dell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante delle opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici. Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia: (L. 27/12/1956 n. 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n. 486; D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 136/2010.

Art. 8

Consegna dei lavori

La Direzione Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 154 comma 6 del Regolamento.

L'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che l'Ente appaltante si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più tempi.

In caso di consegna parziale o nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, ovvero nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, sia per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interferenze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga dei termini fissati dall'art. 14, limitatamente ai lavori interessati dalla suddetta ritardata consegna o sospensione o rallentamento, né avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.

L'Impresa non avrà diritto né a proroghe dei termini contrattuali né a compenso alcuno per le interferenze ed i rallentamenti connessi con l'espletamento delle attività di altre imprese operanti in aree limitrofe.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 e all'art. 129 commi 8 e 9 del Regolamento.

Art. 9

Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il programma dettagliato per la esecuzione delle opere, previo accordi con la Direzione Lavori circa la rispondenza al programma generale, ai termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 e dal comma 10 dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Fermi rimanendo i traguardi intermedi e finali stabiliti in contratto per l'ultimazione delle opere, il programma dettagliato, perfezionato e completato secondo le modalità sopracitate, con allegato grafico, in armonia agli accordi intercorsi, metterà in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle attrezzature e degli impianti che in ogni caso l'Impresa si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

cantiere, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento mensile dei lavori.

Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Ente appaltante, l'Impresa avrà ancora 7 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Ente appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 32.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto previsto dall'art. 190 del Regolamento e dall'art. 31 del Capitolato Generale.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione dell'Ente appaltante.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 9.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale.

L'Impresa è tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere o Architetto o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo, munito di procura autentica, preventivamente accettato dall'Ente appaltante, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

Egli dovrà essere costantemente presente durante le ore di attività del cantiere. Eventuali sue assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno inadempimento grave agli obblighi contrattuali e saranno considerate ragione sufficiente per l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'Impresa.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e specificatamente:

Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera c\), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008](#) deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto tra la prefettura di Reggio Calabria e questa Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13.04.2010. Il non rispetto di quanto indicato all'art. 3 comporterà l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'impresa.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e dovrà essere depositato presso l'Ente appaltante, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

La D.L. avrà diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13

Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche - Strade di servizio e di accesso ai cantieri - Permessi e relativi nulla osta

A) Espropriazioni.

I lavori di cui trattasi ricadono in aree già di proprietà dell'Ente appaltante.

B) Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cantieri, discariche, ecc. e relative occupazioni temporanee e definitive.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione dei rilevati e della strada, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l'appaltatore intende adottare ad escavazioni e discariche avvenute e dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici prescritte (Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Beni A.A.S.A., ecc.).

La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposto alla D.L. per l'esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.

In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

L'appaltatore, prima di formulare la sua offerta, dovrà individuare le aree che intende adibire a cava e/o discarica, e su di esse dovrà assumere, presso gli organi di tutela, tutte le informazioni necessarie e garantirgli l'effettiva possibilità di utilizzarle per i fini cui intende destinarle.

Di conseguenza, se all'atto esecutivo le prescritte autorizzazioni per le aree prescelte come cava e/o discarica non venissero accordate e ciò comportasse la necessità di reperire nuove aree anche a notevole distanza dalla zona dei lavori, tutti i conseguenti ritardi e maggiori spese ed oneri saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, nuovi prezzi e/o compensi di qualsiasi tipo.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio e provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni alle proprie opere, il tutto a spese dell'appaltatore.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.

Prima della presentazione dell'offerta, l'appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, della disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.

Resta stabilito che l'Ente appaltante non è tenuto a partecipare alle spese per le discariche, le cave, la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade di servizio e dei cantieri, né a pagare diritti di sorta all'appaltatore per tali lavori ed oneri, e ciò anche se l'Ente appaltante utilizzerà le strade di servizio per i propri automezzi e per i trasporti di materiali, anche se effettuati con mezzi non propri, forniti dall'Ente stesso ad altri appaltatori.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

L'Ente appaltante resta estraneo a quanto andrà a fare l'appaltatore per tutte le occupazioni temporanee e definitive di cui al presente art. 13, (lettera B). Pertanto l'appaltatore regolerà secondo la propria convenienza i suoi rapporti con gli aventi causa, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna dell'Ente appaltante.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli Enti proprietari di strade pubbliche e/o private.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore per le strade di servizio, le cave, le discariche ed i cantieri di lavoro è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessarie previste o comunque imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

Art. 14

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimata la progettazione esecutiva, compresa nel presente capitolato viene stabilita in giorni 60. L'impresa aggiudicataria, dovrà indicare il tempo offerto che non potrà superare i 60 giorni e non inferiore i 30 giorni.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, è stato determinato in mesi 21. L'impresa aggiudicataria, dovrà indicare il tempo offerto che non potrà superare i 12 mesi. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, decorrerà dalla data del Verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo dalla consegna della progettazione esecutiva, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a tre millesimi dell'importo netto offerto per la progettazione. Resta inteso che se il ritardo produrrà slittamento dei tempi dell'esecuzione dell'opera, la penale verrà applicata anche sull'importo netto contrattuale dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari ad tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale, per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale. L'ente si riserva di chiedere i danni derivanti dal ritardo dei lavori che causassero la perdita parziale o totale del finanziamento a concorrere per l'intera cifra dell'appalto e per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 341 legge 20/05/1865 n. 2248.

Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione dell'intero lavoro.

Oltre alle penali di cui sopra, l'Ente appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni,

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' stato altresì tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli 8, 9, 13, 21 e 22 del presente capitolato e pertanto anche per essi è escluso il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

E' ammessa la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

In tal caso, come già precisato, la data della consegna, ad ogni effetto, sarà quella risultante dal primo verbale e ciò in deroga all'art. 154 comma 6 del Regolamento.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha previsto nel programma di cui all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione, talune opere d'arte e/o impianti, la cui esecuzione venisse ad interessare il traffico di strade, ovvero l'esercizio di linee elettriche e telefoniche, acquedotti, gasdotti, canali e fognature ed altri servizi pubblici e fosse perciò causa di addebiti per rimborsi di sorveglianza e guardiania, per indennità di rallentamenti ed altre anomalie di servizio, di esercizio e per qualunque altro motivo.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni interessate dalla costruzione di qualsiasi opera, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere eseguite prendendole in consegna mediante apposito verbale di constatazione.

Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione delle opere costruite, quali che siano le difficoltà che le derivino nella esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potrà infirmare le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.

L'Impresa però è esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione dipendenti, in modo evidente, dalla anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre è tenuta alla riparazione di quelle che manifestano deficienze di esecuzione.

L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante, a mezzo di raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 158 del Regolamento e dall'art. 24 del Capitolato Generale.

A) Il P.E.L.

Il programma esecutivo di attuazione dello sviluppo dei lavori deve essere predisposto dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. e dall'Ente appaltante, con le modalità che di seguito saranno precisate, esso è redatto per consentire alla D.L. di controllare lo sviluppo delle varie categorie di lavoro ed i relativi tempi di esecuzione (in prosieguo sarà indicato con la sigla p.e.l.).

Il programma esecutivo dettagliato di attuazione dei lavori dovrà essere formato dalle seguenti documentazioni:

1 - Progetto di cantiere

Il progetto di cantiere dovrà contenere la dettagliata indicazione dei metodi e

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

delle modalità di costruzione in funzione dei macchinari, delle installazioni, delle strumentalizzazioni, degli organici, ecc. che l'appaltatore intende impiegare, distinti per fasi e tempi di intervento.

In particolare dovranno essere specificati:

- i mezzi con i quali si prevede di effettuare il rifornimento e la conservazione dei singoli materiali e provviste;
- gli schemi di installazione dei cantieri con l'indicazione dei mezzi d'opera previsti per ciascun gruppo di lavoro, dei tipi di macchinari, della loro potenzialità e della prevista loro dislocazione rispetto alle opere da eseguire;
- l'indicazione delle cave di prestito e delle discariche;
- l'indicazione delle vie d'accesso permanenti ai cantieri, alle cave ed alle discariche;
- la descrizione dei sistemi che saranno adottati per l'approvvigionamento dell'energia ai vari cantieri;
- i tempi di approntamento dei singoli cantieri.

Per quanto riguarda l'organico dovranno essere specificati:

- il nominativo del direttore tecnico responsabile della condotta dei lavori;
- il nominativo del direttore di cantiere responsabile sul posto;
- il nominativo di almeno un sostituto del direttore di cantiere.

Dovranno essere inoltre indicati il numero e la qualifica degli addetti alla conduzione dei lavori suddivisi in:

- dirigenti tecnici;
- dirigenti amministrativi;
- impiegati tecnici;
- impiegati amministrativi.

2 - Programma dettagliato delle opere

Il programma dettagliato delle opere sarà sviluppato sulla base del progetto di cantiere e sarà costituito da un grafico che dovrà mettere in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole opere suddivise nelle principali categorie di lavoro e da una relazione illustrativa del grafico stesso che fra l'altro dovrà mettere in risalto i provvedimenti che l'appaltatore intende attuare per garantire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori.

Il programma dovrà inoltre precisare il tipo e la quantità delle macchine ed impianti che l'appaltatore si obbliga ad impiegare ed indicare il termine del loro approntamento.

3 - Programma di avanzamento contabile dei lavori

Sulla base del progetto di cantiere, del programma dettagliato delle opere e dei documenti progettuali controllati ed accettati come sarà più avanti precisato, l'appaltatore stesso dovrà predisporre un dettagliato programma di avanzamento contabile dei lavori. Tale programma sarà essenzialmente costituito da una scheda di controllo generale ed a schede di controllo trimestrali.

Nella scheda di controllo generale, in relazione ai periodi nei quali si prevedono di eseguire i lavori di ciascuna opera, dovrà essere indicato l'importo complessivo della produzione globale realizzata.

Se richiesto dalla D.L. le schede trimestrali dovranno riprendere i lavori che figurano nel programma dettagliato delle opere per il trimestre in esame scomponendo le opere stesse nei loro elementi fondamentali ed esplicitando i loro importi estimativi.

Le schede dovranno essere trascritte su un supporto magnetico del tipo e caratteristiche che saranno indicate dalla medesima D.L.

In ogni caso il tempo utile totale del p.e.l. dovrà essere uguale al tempo utile contrattuale fissato nel presente capitolato.

Entro e non oltre 7 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare alla D.L. il programma di massima relativo all'attuazione dello sviluppo esecutivo delle opere e prenderà accordi circa il suo perfezionamento in relazione al programma generale di tutte le opere e dei

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal precedente art. 9.

Ottenuto il benestare della Direzione Lavori sul p.e.l. di massima l'appaltatore entro i successivi 10 giorni, dovrà consegnare il p.e.l. dettagliato, perfezionato e completo secondo le modalità sopra citate ed in base alle indicazioni e precisazioni ricevute per l'approvazione dell'Ente appaltante.

Ai fini della formulazione del programma dettagliato delle opere si precisa che l'appaltatore dovrà mettere in evidenza i tempi previsti per gli accertamenti tecnici e topografici, indagini geotecniche e geognostiche, per le prove di laboratorio, l'esame dei progetti costruttivi da parte dell'Ente appaltante, nonché le date di consegna degli elaborati dei progetti costruttivi, ed in forma più generale tutti i tempi necessari per l'accertamento da parte della D.L. della rispondenza dei progetti e delle opere eseguite ed in corso di esecuzione alle previsioni del progetto definitivo aggiudicato, alla reale situazione dei luoghi ed alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, del capitolato generale d'appalto e del capitolato speciale d'appalto.

Nell'indicazione dei predetti tempi e date l'appaltatore dovrà tener presente che l'Ente appaltante si riserva un periodo di trenta giorni dalla data di consegna per l'esame e l'approvazione di ciascun progetto costruttivo di cui al seguente comma B.

Il p.e.l. ancorché approvato non vincola l'Ente appaltante né la D.L. la quale potrà ordinare modifiche in corso di attuazione senza che l'appaltatore possa vantare diritto ad indennizzi o compensi di sorta; esso è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni e dei tempi fin qui citati sulla presentazione del p.e.l. dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore oppure di procedere all'esecuzione di ufficio con gli effetti previsti per tale eventualità nel presente capitolato.

Ogni cambiamento del p.e.l. dovrà essere sottoposto per iscritto alla D.L. e potrà essere attuato dopo il benestare di quest'ultima e dell'Ente appaltante.

L'appaltatore non potrà mai invocare, a scarico di responsabilità, l'approvazione da parte della D.L. e dell'Ente appaltante del p.e.l., né a seguito di tale approvazione pretendere compensi od indennizzi oltre i prezzi previsti in contratto, o rendere comunque responsabile l'Ente appaltante e la D.L. dei risultati economici del lavoro.

Il p.e.l. disciplina lo svolgersi dei lavori nel tempo, nel senso che l'appaltatore deve rispettare quanto da esso previsto senza che la D.L. abbia l'obbligo di segnalare verbalmente o per iscritto gli eventuali scostamenti tra l'effettivo andamento dei lavori e l'andamento programmato.

La validità del p.e.l. ha inizio dal giorno della consegna dei lavori anche se questa viene effettuata sotto la riserva di legge.

In pendenza della stipulazione del contratto resta tuttavia stabilito che, fino a che non saranno sciolte le riserve di legge, l'appaltatore non potrà eseguire lavori eccedenti quelli previsti nel p.e.l. o prescritti nel verbale di consegna dei lavori.

B) Approvazione dei progetti

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

Le tavole di progetto, i particolari costruttivi ed i calcoli di stabilità delle opere, facenti parte del progetto esecutivo, dovranno essere conformi a quanto prescritto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV degli art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del DPR 207/2010, calcoli strutturali e delle attività necessarie all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc.;

Le tavole di progetto, per la sua approvazione, dovranno essere consegnati all'ente entro il tempo offerto in sede di gara dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

I disegni devono essere accompagnati dai relativi calcoli.

Disegni e calcoli dovranno essere firmati oltre che dal progettista anche dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante.

Prima della sua approvazione il progetto dovrà essere validato dal R.U.P.;

Nessuna lavorazione potrà essere iniziata prima della approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente.

Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore dovrà avere il visto di approvazione finale da parte dell'Ente.

Si avverte che i progetti costruttivi redatti dall'appaltatore su progetto esecutivo non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte, ivi comprese:

- le opere di fondazione
- la documentazione prescritta
- le eventuali dichiarazioni di cui prima si è detto.

Si avverte anche che i trenta giorni riservati all'Ente appaltante per l'esame e l'approvazione dei progetti, decorreranno dalla data del ricevimento del progetto solo se quest'ultimo risulterà completo e ben documentato, della qual cosa sarà data comunicazione scritta all'appaltatore entro 15 giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti.

In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.

L'appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione e ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i trenta giorni previsti per l'esame.

I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell'Ente appaltante ed alle norme di legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se dall'esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine dei trenta giorni prima indicati, verranno segnalate all'appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest'ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro trenta giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.

L'appaltatore potrà anche proporre opere diverse dai tipi previsti nel progetto esecutivo predisposto dall'Ente appaltante.

In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici e di costo che riterrà opportuni per sostenerne la validità.

L'Ente appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l'accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni all'appaltatore entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l'Ente appaltante, a suo esclusivo giudizio ordinerà all'appaltatore di provvedere oppure provvederà direttamente, ed a spese dell'appaltatore, allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell'entità e della complessità delle opere da progettare.

In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a trenta giorni a partire dalla data in cui l'appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione geognostica e geotecnica prevista dal presente capitolato per le strutture di fondazione che interessassero le opere oggetto della variante.

La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l'approvazione di questi ultimi.

Al ricevimento del progetto di variante, l'appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti dall'Ente appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l'intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nell'art. 14 del presente capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel p.e.l.

I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall'appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale, dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell'appaltatore degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni dell'Ente appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di legge, non potranno costituire argomento per la richiesta di proroghe né di indennizzi. Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale e dovranno essere demolite qualora venga ordinato.

Quest'ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.

Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti e del dimensionamento delle fondazioni come sopra forniti, munita del "visto di accettazione", sottoscritto dall'appaltatore e dall'ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi ed alla conseguente assunzione di responsabilità.

C) Opere di terzi interessate dai lavori

Prima di dare inizio ai lavori, l'appaltatore è tenuto a chiedere formalmente presso gli enti interessati dai lavori stessi (A.N.A.S., Genio Civile, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Capitaneria di Porto, Demanio Forestale e Marittimo, Regione, Province, Comuni, Consorzi, Ferrovie dello Stato S.p.A., Vigili del Fuoco, Snam, Enel, Telecom, ecc.), se eventualmente nelle zone nelle quali egli dovrà operare esistono linee o cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture in genere (acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, ecc.). In caso affermativo l'appaltatore dovrà prendere contatto anche con gli enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotti (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) e comunicare loro la data presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti i dati (ubicazione, profondità, ecc.) e le prescrizioni necessarie per essere in grado di eseguire i lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità e la sicurezza delle suddette opere interessate dai lavori.

Il maggiore onere al quale l'appaltatore dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato nei prezzi di elenco offerti.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti comunque interessati ed alla Direzione Lavori, nonché dovrà provvedere a proprie cure e spese alle riparazioni necessarie.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile rimane l'appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente appaltante e la D.L. da qualsiasi vertenza civile e penale.

L'appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

Art. 15

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, si applicheranno le aliquote percentuali di incidenza delle opere stesse rispetto al totale dei lavori a corpo, indicate nella tabella riportata alle pagine seguenti.

Ognuna delle aliquote predette potrà essere, a sua volta, applicata parzialmente in proporzione alla quantità di quella certa categoria, effettivamente eseguita alla data di maturazione di ogni singolo SAL, alle scadenze temporali o per importo riportate nel successivo art. 17 e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, come prescritto dal successivo art. 30, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Nel caso di contabilizzazione di partite in quantità provvisorie, dette partite saranno equiparate a quelle definitive per gli effetti dei termini di iscrizione delle eventuali riserve.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

I materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti, attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente appaltante o previste dal presente capitolato e poste a carico dell'appaltatore, verranno effettuate direttamente all'atto del pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.

La tabella delle aliquote percentuali di incidenza di ogni categoria di lavori a corpo verrà redatta tra l'impresa e i direttori dei lavori con apposito verbale, al fine di redigere la contabilità a corpo.

Art. 16

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ultimata ogni singola opera si redigerà il verbale di ultimazione e si farà luogo alla compilazione del conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.

Il pagamento, di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del Regolamento, dell'art. 7 del Capitolato Generale e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza delle cave, discariche, strade di servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitati i relativi reclami.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

civile e deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, come previsto dagli articoli 124 e 235 del Regolamento e dall'art. 29 del Capitolato Generale.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

Art. 17 Pagamenti

Il pagamento delle competenze tecniche saranno erogate all'appaltatore dopo l'approvazione del progetto esecutivo, a presentazione della polizza fidejussoria di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006. La garanzia dovrà essere prestata per i massimali di cui al comma 1 dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte del progettista, esonera l'ente dal pagamento della parcella professionale.

A titolo di pagamenti in acconto saranno erogate all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti durante il corso delle opere alla scadenza dell'importo di € 500.000,00, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di garanzia.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo all'emissione del conto finale.

Resta convenuto che nell'emissione dei certificati di acconto, sarà escluso l'importo delle eventuali anticipazioni effettuate dall'Impresa.

Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme previste dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando l'Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto, senza che essa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi revisionali.

I lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi degli articoli 53 e 133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verrà effettuata, ad

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

insindacabile giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche. Per l'attività di progettazione in affidamento, il progettista potrà avvalersi del subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/2006. In caso di subappalto, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 18

Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'approvazione del collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso delle persone e dei veicoli agli edifici e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il transito delle persone e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi l'appaltatore dovrà però tempestivamente avvertire la Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature. Lo scarico delle acque meteoriche in ogni punto delle pavimentazioni dovrà essere regolare ed uniforme.

All'atto del collaudo gli spessori dei materiali dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

Saranno a totali cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle operazioni che si rendessero necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarità che fossero riscontrate.

Le riparazioni e ricariche che si rendessero necessarie per eliminare eventuali

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

lesioni, cedimenti, ormaie, avvallamenti ed assestamenti delle pavimentazioni saranno eseguite dall'appaltatore a sua cura e, salvo che non siano dovuti a cause specifiche estranee ai lavori, a sue spese.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua completa cura e spese, ad effettuare tutti quegli interventi che la Direzione Lavori e la Commissione di collaudo, a loro insindacabile giudizio, riterranno necessari per il consolidamento ed il ripristino delle opere deficitarie, fatto salvo e riservato all'Ente appaltante il riconoscimento di tutti i danni conseguenti.

In caso di inadempienza dell'appaltatore provvederà la Direzione Lavori e le spese per le riprese, le ricariche, ed i rifacimenti saranno trattenuti previa semplice comunicazione scritta, all'atto del pagamento del saldo. La trattenuta sarà effettuata applicando alle quantità impiegate i prezzi di elenco al netto del ribasso.

Per tutti gli impianti elettrici all'atto del collaudo si dovrà accertare che:

- siano state osservate le norme tecniche generali CEI-UNEL e le norme antinfortunistiche vigenti;
- gli impianti ed i lavori siano corrispondenti in tutto alle richieste e prescrizioni richiamate dagli articoli di capitolato e di tutte le norme di cui si fa in esso riferimento;
- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano conformi ai campioni a suo tempo presentati per l'approvazione.

Le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti devono essere precedute da una verifica delle caratteristiche della corrente (tensione, frequenza e potenza). Tali caratteristiche dovranno essere conformi a quelle assunte a base per il progetto dell'impianto.

Per tutte le prove e verifiche in corso d'opera, fino all'ultimazione dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, l'appaltatore è obbligato a sua completa cura e spese ed a richiesta del personale addetto ai controlli, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per le misurazioni necessarie.

Per tutto il periodo intercorso tra la data di ultimazione dei lavori e quella di approvazione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore dovrà assicurare il buon funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature fornite ed installate dal medesimo, nonché la tempestiva riparazione di tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e nelle apparecchiature per qualsiasi motivo.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art. 18, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865 All. F e dell'art. 119 del Regolamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere.

Quale che sia l'esito del collaudo, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. I vizi d'installazione degli impianti vengono in ogni caso assoggettati all'applicazione dell'art. 1669 c.c..

Per le Parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

Art. 19

Collaudi e pagamento del saldo

In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, tutti i collaudi tecnici ed i collaudi preliminari previsti dalle Norme Tecniche allegate al contratto, quali ad esempio:

- prove su campioni di materiali;
- prove di carico su strutture;

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

- prove di funzionamento degli impianti;
- prove di carico sulla pavimentazione stradale.

Nel caso siano previste delle strutture portanti, e comunque prima della messa in esercizio delle opere, verrà eseguito il collaudo statico, previsto dall'art. 7 della legge 5/11/71 n. 1086 e sue modifiche ed integrazioni.

La Commissione di collaudo provvederà alle verifiche, prove e constatazioni che riterrà necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, la presa in consegna dei medesimi sarà preceduta da un collaudo tecnico provvisorio inteso ad accertare sia il funzionamento che la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza vigenti. In particolare verrà controllato:

- lo stato di isolamento e di continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
- l'efficienza dell'impianto di messa a terra.

Di tale collaudo sarà redatto apposito verbale.

Fermo restando quanto sopra detto e fermi gli obblighi di manutenzione stabiliti al precedente art. 18, a norma dell'art. 219 del Regolamento, si stabilisce che la collaudazione completa di tutte le opere comprese nell'appalto, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Ente appaltante, sarà conclusa, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'appaltatore.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dal Collaudatore. Non verrà rilasciato il certificato di collaudo fino a che l'Impresa non avrà completamente e lodevolmente eseguito i lavori medesimi.

Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha eseguito le opere e/o effettuato le forniture.

Dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni.

Con il collaudo saranno anche definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Non appena ultimati i lavori, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione di agibilità, si riserva di invitare l'Ente appaltante a prendere in consegna le opere realizzate.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dai verbali delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.

Al riguardo l'Impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente appaltante una copia riproducibile delle planimetrie e degli schemi di tutti gli impianti, accuratamente aggiornati in relazione alla effettiva esecuzione dei lavori, con le relative norme d'uso.

In caso di utilizzazione delle opere realizzate da parte dell'Ente appaltante subito dopo la consegna e prima dell'approvazione del collaudo, spetterà all'Ente stesso provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle opere, salvo l'obbligo per l'Impresa esecutrice di fornire l'assistenza tecnica per la conduzione delle opere e degli impianti.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Art. 20

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate, ripristino che dovrà effettuare a sua completa cura e spese e secondo gli ordini della Direzione Lavori, restando stabilito che ove per il ripristino dell'opera dovessero attuarsi potenziamenti di strutture od interventi integrativi, comportanti maggiori spese rispetto alle opere originariamente eseguite, tali maggiori spese saranno riconosciute all'appaltatore qualora le corrispondenti opere siano state espressamente ordinate dalla D.L.

L'appaltatore avrà il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta dalla compagnia assicuratrice.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, gli interramenti degli scavi, delle cunette e delle fognature, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

Art. 21

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa é obbligata a trasmettere all'Ente appaltante, con cadenza quadrimestrale, per tutto il personale addetto ai lavori in cantiere, compreso quello di eventuali subappaltatori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fra gli altri:

- denuncia di esercizio all'INAIL relativa al lavoro appaltato, con il numero di posizione assicurativa;
- denuncia dei salari annuali che l'appaltatore deve presentare di anno in anno all'INAIL;
- ricevuta del versamento all'INAIL sia per gli acconti sia per i saldi annuali;
- domanda di iscrizione all'INPS con la relativa posizione;
- modelli DM/10;
- modelli 01M e 03M;
- domanda di iscrizione alla Cassa Edile Provinciale con il numero di posizione;
- ricevute dei versamenti alla Cassa Edile con la denuncia nominativa degli operai;
- libro matricola per quanto riguarda le iscrizioni degli impiegati e degli operai dell'appaltatore;
- libro paga ed i fogli stipendi debitamente vidimati dall'INAIL;

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

- registro degli infortuni;
- nulla osta per l'assunzione, rilasciato dall'Ufficio di Collocamento competente per territorio, dei dipendenti dell'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione, accertata dalla D.L. o dall'Ente appaltante, sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto ai dipendenti, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni ed a pagamento di interessi sulla somma trattenuta. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) non sarà effettuato sino a quando dal sopracitato Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge anche secondo le circolari del Ministero dei LL.PP. n. 11907 del 9/11/1948, n. 9711 del 26/8/1949 e n. 1498 del 15/2/1952. Gli eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all'ente appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi ed altro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero sufficienti a coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza di quest'ultimo sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia, e sulla cauzione escutendo le relative fidejussioni.

3) Provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente appaltante.

4) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.

5) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23. I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai sensi dell'art. 151 del Regolamento, può assumere anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, da considerarsi come piano complementare di dettaglio.

6) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, ivi compresa la produzione dei disegni contabili per ogni s.a.l. e per lo stato finale, nel caso in cui la direzione lavori venga svolta da personale interno all'ente, nel numero di copie che sarà richiesto dalla direzione lavori ed anche su supporto informatico, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione Lavori ed i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della vigilanza e contabilità, ritengano di effettuare. All'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto segue:

- la documentazione tecnica, le certificazioni, dichiarazioni e quant'altro occorra per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, se necessario, ai sensi del D. Min. Int. 4 maggio 1998;

- fornire alla D.L. i supporti informatici (CD Rom) e due serie di copie complete dei disegni definitivi ed aggiornati di tutte le opere così come sono state realmente eseguite, completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari, prospetti, quantitativi dei materiali montati, ecc., così da poter in ogni momento verificare tutte le opere;

- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

- dell'opera (ex D.L. n. 494/96) relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione;
- raccolti in apposita cartella, saranno consegnati i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni; l'Ente appaltante non prenderà in consegna gli impianti, se prima l'Appaltatore non avrà ottemperato anche a quanto sopra;
 - i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature utilizzate nella realizzazione degli impianti, per le quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti Norme;
 - la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del Decreto n. 37 del 22.01.08 (ex 46/90) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i certificati di collaudo e la lista delle misure effettuate in campo della resistività dei cavi, delle misure di illuminamento per la messa in servizio dei diversi locali e le misure della continuità delle terre;
 - i disegni e gli schemi funzionali e topografici degli impianti, aggiornati con le varianti eventualmente apportate in corso d'opera, controfirmati dal capo cantiere, dal direttore di cantiere e dal responsabile della Legge n. 37/08 sottoscritti dall'appaltatore e dalla D.L.;
 - gli schemi dei quadri elettrici con i dati delle utenze e del dimensionamento, sottoscritti dall'appaltatore e dalla D.L.
- 7)** Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
- 8)** Provvedere alla manutenzione delle opere fino alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempre con le avvertenze di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale.
- 9)** Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica, nonché le spese per il ripristino delle opere che fossero state alterate nell'esecuzione, verifica, saggi ed esplorazioni ordinate dai Collaudatori.
- 10)** Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc, in modo da ripristinare lo stato primitivo. Dovranno essere smontate le opere provvisorie con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna. L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.
- 11)** E' fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione dei Lavori, di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
- 12)** La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori e/o dall'Ente appaltante.
- 13) Sostenere:**
- Le spese tutte per il prelievamento dei campioni di materiali (in particolare di calcestruzzo e ferro) comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti o anche semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, nonché il loro trasporto o spedizione nei laboratori ufficiali che saranno scelti dalla Direzione lavori.
 - Le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per gli esami chimici, petrografici e litomineralogici degli inerti ed in generale per tutte le prove ed esami prescritti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti, o semplicemente ordinati, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori sui materiali tutti, sulle opere

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

e sulle lavorazioni. Detti studi, prove ed esami saranno eseguiti presso gli istituti e laboratori ufficiali secondo le indicazioni che saranno di volta in volta prescritte dalla Direzione Lavori a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio.

- Le spese per la costruzione, l'arredamento e la dotazione di attrezzature, di materiali e di personale per il funzionamento di idonei laboratori da cantiere per le prove sui conglomerati cementizi, sulle terre e sui conglomerati bituminosi.

- Le spese tutte, per sondaggi, prelevamenti, classificazioni, prove di laboratorio e quanto altro sarà ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per determinare le stratificazioni e le caratteristiche fisico-chimico-meccaniche dei terreni e delle rocce comunque interessati dai lavori anche se eseguiti al solo scopo di determinare la classificazione in rapporto alle suddivisioni previste dal presente capitolato.

Le campionature dovranno essere conservate, onde presentarle in perfetto stato al collaudatore.

14) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita con dimensioni di 2x3 m e con caratteristiche uguali all'analogo tipo depositato presso il Ministero dei LL.PP.

15) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla Direzione Lavori in quanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non riconosciuti di qualità idonea secondo le Norme Tecniche contrattuali.

16) Redigere i progetti costruttivi di tutte indistintamente le opere d'arte ed eseguire tutte le indagini geognostiche necessarie. Tali progetti dovranno corrispondere ai progetti esecutivi approvati dall'Ente appaltante oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. I progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie normali più una copia riproducibile.

Per i progetti di opere o di strutture per le quali sia necessaria l'approvazione di altri Enti, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Genio Civile, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Comuni, Province, Regioni, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Enti Militari, Ferrovie, Anas, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, ecc., le relative pratiche saranno istruite a cura e spese dell'appaltatore, a tutta sua iniziativa, e dovranno essere trasmesse agli Enti interessati o direttamente dall'appaltatore o attraverso l'Ente appaltante ma solo dopo che quest'ultimo abbia apposto il visto finale di approvazione del progetto.

Per i progetti delle varianti predisposte dall'Ente appaltante, l'appaltatore è tenuto al rilascio delle dichiarazioni di accettazione e di assunzione di piena responsabilità previste dal presente capitolato speciale.

Nel caso che l'Ente appaltante decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di non provvedervi direttamente, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, redigere, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente capitolato, i progetti esecutivi e costruttivi delle varianti.

Si precisa inoltre, che l'Impresa dovrà effettuare, prima dell'inizio dei lavori di fondazione, a propria cura e spese, tutte le indagini geotecniche eventualmente occorrenti (sondaggi, prove penetrometriche, pali di prova, etc.) e richieste dalla Direzione Lavori, ad integrazione delle indagini già fatte eseguire in precedenza dall'Ente appaltante.

L'Impresa si obbliga ad applicare le norme tecniche e relative istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, di cui al Decreto 11/03/1988 del Ministero dei LL.PP.

17) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi,

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., ecc..

18) Fornire tutte le prestazioni, i caneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori.

Provvedere a propria cura e spese, sulla base della poligonale d'asse in precedenza tracciata e picchettata, al tracciamento plano-altimetrico delle opere da realizzare.

19) Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto dagli articoli 178 e 179 del Regolamento.

20) Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che l'appaltatore vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori.

21) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti del lavoro in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la transitabilità.

22) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

23) Provvedere per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo dei medesimi, alla fornitura dell'equipaggiamento di cantiere necessario a tutto il personale interno all'ente addetto all'assistenza, sorveglianza, contabilità e Direzione Lavori, ivi compresa la disponibilità di un automezzo, sostenendone pure le spese di funzionamento (carburanti, lubrificanti, ricambi, riparazioni) e di manutenzione;

24) Provvedere alla messa a disposizione durante i lavori e fino al collaudo degli stessi, un caposquadra e due operai.

Tale personale sarà scelto ed utilizzato a insindacabile giudizio della D.L. entro i limiti del lotto, fermi restando a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 18 del presente capitolato.

25) L'appaltatore dovrà pure provvedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, di tutte quelle aree interessate dai lavori stessi e non già bonificate in precedenza, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione; l'appaltatore si dovrà inoltre attenere scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili.

L'Impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite l'Ente appaltante verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.

In ogni caso, l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che si dovesse verificare per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevati in tutti i casi l'Ente appaltante e la Direzione Lavori.

26) L'appaltatore è tenuto a svolgere con tempestività, a propria cura e spese, in nome e per conto dell'Ente appaltante, tutte le procedure espropriative occorrenti per l'occupazione d'urgenza prima e definitiva poi, delle aree da espropriare, comprese le trattative per l'eventuale acquisizione consensuale dei terreni, sulla base del piano particellare e salvo preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore dovrà quindi, a propria cura e spese, ottenere e fare eseguire i decreti di occupazione temporanea d'urgenza di tutte le aree indicate in progetto come destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni, nonché effettuare tutte le operazioni, le formalità e le incombenze procedurali prescritte, allo scopo, dalle vigenti normative di legge, o da altre che dovessero essere emanate in seguito ed eseguire, inoltre, tutti gli altri adempimenti contenuti nel precedente art. 13 del presente CSA.

27) Nel caso in cui per cause dipendenti dall'appaltatore, la durata dei lavori risultasse superiore a quella stabilita nel contratto di appalto maggiorata di eventuali proroghe, saranno a carico dell'appaltatore stesso gli oneri e le spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate. I relativi importi saranno trattenuti dall'Ente appaltante, nello stato finale.

28) Provvedere a richiedere a tutte le amministrazioni interessate, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Genio Civile, Capitaneria di Porto, Comuni, Province, Regioni, Soprintendenza ai Beni A.A.S.A., Enti Militari, Ferrovie, Anas, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Ministero dell'Ambiente, ISPESL, ecc., le relative autorizzazioni o concessioni o nullastato per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere, il collaudo, la manutenzione e l'esercizio delle stesse.

29) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti, misurazioni nonché per tutte le procedure necessarie per l'iscrizione al catasto degli immobili realizzati e per i frazionamenti delle particelle di terreno interessate dai lavori in oggetto.

30) La ditta esecutrice prima del collaudo, deve presentare in formato cartaceo ed elettronico la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e dei sottoservizi, "così come risultano posati" e di quelle esistenti rinvenute durante i lavori, corredata delle coordinate planoaltimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto.

La documentazione presentata deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base fornita dall'ente:

- a) la posizione e la sezione di tutti i cavidotti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 20 cm;
- b) l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e la protezione dei cavidotti stessi;
- c) la profondità dei cavidotti di cui sopra, indicata con errore non superiore a 10 cm;
- d) l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche delle reti (giunti, opere di protezione, eccetera);
- e) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con errore di localizzazione non superiore a 30 cm.

Il tutto secondo il formato che sarà indicato dall'Ufficio.

Detta planimetria deve riportare, inoltre, l'esatta ubicazione planoaltimetrica e con riferimento a capisaldi rintracciabili sul posto, di

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

eventuali altre canalizzazioni incontrate durante la realizzazione dei lavori in oggetto.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante.

Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 22

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le Particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalle disposizioni già impartite.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Il progetto dell'impianto del cantiere, che dovrà prevedere anche una solida e decorosa recinzione, sarà dall'Impresa sottoposto all'approvazione dell'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'Impresa appaltatrice;

- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;

- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;

- lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendenti demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di attrezzature, di macchinari e di materiali eccedenti, da eseguire nei tempi stabiliti dal programma dei lavori e comunque, in chiusura del cantiere, non oltre tre settimane dalla ultimazione dei lavori.

02) La predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori sia da parte dell'Impresa che da parte di Ditte fornitrici dell'Ente appaltante e per la durata dei suddetti lavori, anche se eseguiti in più riprese.

Dovrà pure essere predisposta l'illuminazione provvisoria ed adeguata delle scale, corridoi, passaggi, ecc. per assicurare la normale percorribilità degli edifici. Dovranno inoltre essere predisposti in posizione opportuna, quadretti di forza motrice per l'alimentazione delle attrezzature (trapani, saldatrici, levigatrici, ecc.) delle Ditte fornitrici.

Il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice è a carico dell'Impresa per tutte le opere comprese nel contratto d'appalto nonché per la posa in opera dei materiali forniti dall'Ente appaltante ed il montaggio degli impianti scorporati.

03) La custodia diurna e notturna del cantiere estesa a tutti i materiali

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

accantonati nell'ambito del cantiere stesso, sia di proprietà dell'Impresa che dell'Ente appaltante o di terzi sino all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori, avendo riguardo, fra l'altro, anche alle vigenti normative di legge antimafia.

04) L'appaltatore dovrà pure fornire, a propria cura e spese le seguenti forniture di arredi dei locali destinati alla direzione lavori.

05) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e notturni.

06) La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.

07) La realizzazione di steccati provvisori ovunque possano presentarsi condizioni di pericolo per la incolumità delle persone addette od estranee ai lavori.

08) Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati.

A tale scopo l'appaltatore dovrà costruire tutte le opere provvisorie necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni delle opere tutte sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni.

09) Provvedere alle occupazioni temporanee o definitive delle aree eventualmente necessarie per gli uffici del personale dell'ente appaltante e della D.L. di cui al precedente punto 4).

10) Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.

11) Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle suddette opere, cave e discariche. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e dalla Direzione Lavori.

12) Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dalla esecuzione di opere intersecanti strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc.

Saranno a carico dell'Ente appaltante gli oneri per il versamento di eventuali canoni dovuti per gli attraversamenti mentre saranno a carico dell'Impresa gli oneri per eventuali depositi cauzionali inerenti i lavori da eseguirsi.

13) Eseguire per ogni singola fondazione di ciascuna opera tutte le indagini geognostiche, geotecniche e le prove di laboratorio prescritte dal presente capitolato speciale e secondo gli ordini della Direzione Lavori, così da ottenere tutti gli elementi necessari per un corretto ed esauriente calcolo delle opere di ciascuna fondazione.

14) Eseguire le indagini lito-mineralogiche, le prove di laboratorio e le analisi per il reperimento degli inerti ed il controllo delle acque, da impiegare per la confezione delle malte e dei conglomerati secondo le prescrizioni del presente capitolato e gli ordini della Direzione Lavori.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

15) Eseguire in corrispondenza dei piani di appoggio delle fondazioni delle opere d'arte tutte le indagini necessarie per accertare l'assenza di cavità, o discontinuità di dimensioni e caratteristiche tali che possano pregiudicare la stabilità delle opere stesse.

Tali accertamenti dovranno interessare tutta la superficie di appoggio per una profondità almeno uguale alla maggiore dimensione delle fondazioni se trattasi di fondazioni isolate; nel caso di fondazioni continue detta profondità sarà fissata dalla Direzione Lavori. In ogni caso la profondità di accertamento non dovrà essere inferiore a 10 metri.

Il numero delle indagini dovrà essere tale da poter escludere con certezza l'esistenza delle cavità o discontinuità.

16) La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso di esecuzione, incluso lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici incaricate direttamente dall'Ente appaltante. Alla ditta appaltatrice richiamata per tale inadiempenza sarà applicata una penale giornaliera di 500,00 € fino a quando da verifiche effettuate dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il cantiere risulti pulito e sgombero di materiale di rifiuto.

17) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, incluso l'onere per le occorrenti riprese di lavoro; l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.

Per quanto riguarda i ponteggi, l'uso gratuito da parte delle altre Ditte incaricate dall'Ente appaltante è consentito per il tempo necessario ad eseguire le opere di loro competenza, nei periodi previsti dal programma dei lavori.

18) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere in costruzione alle persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.

L'Impresa dovrà includere i rischi connessi a quanto sopra, riferiti a persone e cose, nella propria polizza di assicurazione con primaria Compagnia.

19) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, e per quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori.

20) Lo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, restando l'appaltatore in ogni caso responsabile delle conseguenze derivanti dal modificato assetto degli alvei.

21) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate per la costruzione delle opere.

22) Gli allacciamenti degli edifici alle reti dei pubblici servizi (acqua, fognature bianche e nere, gas, elettricità, telefoni, ecc.), dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Impresa appaltatrice; essa dovrà inoltre provvedere, sempre a sua cura e spese, al ricovero e alla custodia nei propri magazzini dei materiali occorrenti, anche se di proprietà delle Aziende erogatrici dei servizi. L'Impresa provvederà pure ad eseguire tutti gli interventi occorrenti per la regolarizzazione delle interferenze, deviazioni e/o spostamenti di servizi esistenti nell'ambito del cantiere (cavi aerei o interrati, tubi, canali, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche,

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

metanodotti, ecc.) al pagamento dei quali provvederà la stessa Impresa con oneri a proprio carico.

I disegni eventualmente forniti dall'Ente appaltante relativamente all'esecuzione delle opere suindicate, sono da considerarsi come puramente indicativi, l'Impresa non potrà mai invocare, a sua discarica eventuali inesattezze in essi contenute.

A tal fine si conferma esplicitamente che sull'Impresa ricade l'onere, compreso e compensato nei prezzi contrattuali, di eseguire tempestivamente il controllo degli elementi forniti dall'Ente appaltante e di procedere, in ogni fase dei lavori, con la dovuta cautela, al fine di evitare, per imperizia o poca diligenza, danni ed interruzioni ai servizi, di cui essa Impresa dovrà, in ogni caso, rispondere.

L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi necessari, che le verranno richiesti.

L'Impresa dovrà tener conto dei tempi connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

23) Qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della legge 1° giugno 1939 n. 1089, l'Impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelievo e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per causa di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato Generale).

Art. 23

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte della Direzione dei Lavori e/o dell'Ente appaltante non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, del Regolamento

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

n. 207 del 05/10/2010, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa é tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dal Decreto 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna ad eseguire, su disposizione sia della Direzione Lavori che dell'Ente appaltante, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi parziali anche in corso d'opera.

Negli adempimenti procedurali a carico dell'Impresa, secondo quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si intendono comprese anche tutte le attività richieste per l'utilizzazione delle opere, ivi comprese quelle relative alla progettazione, esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zona sismica.

E' altresì a carico dell'Impresa lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi e approvazioni in genere presso le Autorità competenti.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 24

Prezzi di elenco

I prezzi offerti in sede di gara, in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a misura e a corpo, risultano dal ribasso applicato sull'elenco prezzi allegato al contratto.

Detti prezzi sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per dare le opere appaltate complete in ogni e parte ed eseguite a perfetta regola d'arte. Tra l'altro, e senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, la percentuale di ribasso comprende:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, oneri fiscali ecc. e quanto necessario per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai: il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; le spese per utensili, attrezzi ed equipaggiamento per lavori particolari, le spese accessorie di ogni specie, le baracche per alloggi, i dormitori ed il casermaggio, i servizi, le mense, ecc. nonché gli oneri sociali e previdenziali di cui al precedente art. 21 e le spese per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, energia

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche dell'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;

e) tutti gli oneri relativi alle indagini geologiche e geognostiche nonché ai calcoli di stabilità ed ai progetti costruttivi di tutte le opere d'arte;

f) gli oneri relativi all'onorario ed ai compensi per i collaudatori;

g) tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza nonché all'onorario ed ai compensi per il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, che sarà nominato dall'Ente appaltante;

h) tutti gli oneri relativi alle procedure espropriative di cui all'art. 13 del presente capitolato, ai frazionamenti delle particelle di terreno interessate ed agli accatastamenti relativi alle opere realizzate.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne e festive, di personale, non verrà corrisposto, dall'Ente appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente contratto e negli articoli delle presenti Norme si è tenuto conto nello stabilire l'offerta dei lavori a corpo e a misura così come offerti in sede di gara, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuti pertanto da essa remunerativi.

L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori di cui all'art. 9 del presente capitolato (p.e.l.).

Art. 25

Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più dei materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto. Qualora l'Ente appaltante intenda avvalersi di detta facoltà, ne farà esplicita menzione nel bando di gara o nella lettera di invito ed in quella sede preciserà inoltre la qualità dei materiali che fornirà all'Impresa, nonché le norme e condizioni secondo le quali verranno effettuate le forniture degli stessi.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Impresa, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato Generale.

Qualora però di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per forniture di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e del ribasso di asta, o in mancanza, del Bollettino della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria relativo al mese nel quale è stata esperita la gara di appalto dei lavori, diviso anch'esso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.

Art. 26

Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'ultima pubblicazione dell'elenco prezzi della Regione Calabria, in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.

Qualora sia necessario determinare dei nuovi prezzi, su di essi sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

L'Ente appaltante potrà anche richiedere all'appaltatore delle anticipazioni di denaro per pagamento di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, senza corresponsione di interessi.

Art. 27

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 quando ricorrano gli estremi del comma 4 del prima citato articolo si fa luogo a compensazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Art. 28

Compenso a corpo

Il compenso a corpo verrà corrisposto con le modalità previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Il corrispettivo compensa quindi anche gli oneri vari (sia diretti che indiretti, espressamente indicati o no, dalle presenti Norme e dai Capitolati, Norme e Regolamenti a cui le stesse fanno riferimento) che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri (non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori).

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.

Le categorie di lavori indicate in progetto e le relative quantità sono solo indicative. L'Impresa è comunque tenuta a realizzare tutte le opere e le lavorazioni previste in progetto.

Sono comprese nel prezzo a corpo dell'appalto anche tutte quelle opere e/o forniture che per semplificazione o anche casualmente non fossero esplicitamente riportate nel presente Capitolato o nei disegni di progetto ma, comunque, ritenute indispensabili a giudizio della Direzione dei Lavori, per dare le opere in oggetto perfettamente compiute in ogni loro parte.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del Regolamento, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità riportate nella stima dei lavori, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione e acquisibili presso l'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto, per la finale determinazione del prezzo a corpo da offrire e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità riportate in difetto o mancanti negli elaborati di progetto.

Art. 29

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.

La riserva deve essere iscritta ed esplicitativa, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Regolamento.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi, con le modalità previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato Generale.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Art. 30

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dal 239 e 240 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 31

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

- a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;
- b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 118 e 119 del Regolamento quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
 - abbandono del cantiere;

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

- sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- ritardo nell'esecuzione dei lavori di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario rispetto al programma dei lavori, per motivi imputabili all'Impresa;
- assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 121 del Regolamento). Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione d'ufficio o all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto in seguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente appaltante.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

Art. 32

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere già eseguite si terrà conto degli eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 33

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n. 675/96, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 34

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;

Art. 35

Accredito della anticipazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 79 del 28/03/97, convertito in legge n. 140 del 28/05/97, è stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini

INDICE

Art.	Pag.
PREMESSA	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto	4
Art. 3 Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto	6
Art. 4 Garanzie e coperture assicurative	6
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato	9
Art. 7 Divieto di cessione del contratto e subappalto	10
Art. 8 Consegna dei lavori	11
Art. 9 Programma dei lavori	11
Art. 10 Ordini della Direzione Lavori	12
Art. 11 Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri	12
Art. 12 Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori	13
Art. 13 Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche - Strade di servizio e di accesso ai cantieri - Permessi e relativi nulla osta	13
Art. 14 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi	15
Art. 15 Contabilità dei lavori	20
Art. 16	21
Stato finale e conto finale	21
Art. 17	22
Pagamenti	22
Art. 18	23
Manutenzione delle opere sino al collaudo	23
Art. 19	24
Collaudi e pagamento del saldo	24
Art. 20	26
Danni di forza maggiore ed altri	26
Art. 21	26
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	26
Art. 22	33
Oneri generali relativi al cantiere	33
Art. 23	36
Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi	36
Art. 24	37
Prezzi di elenco	37
Art. 25	38
Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente appaltante	38
Art. 26	38
Lavori non previsti nell'elenco prezzi	38
Art. 27	39
Prezzo chiuso e revisione prezzi	39
Art. 28	39
Compenso a corpo	39
Art. 29	40
Riserve dell'Impresa	40
Art. 30	40
Definizione delle controversie	40
Art. 31	40
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa	40
Art. 32	43
Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante	43
Art. 33	43
Elezione di domicilio	43
Art. 34	43
Spese - Regime fiscale	43
Art. 35	43
Accredito della anticipazione	43